ROMA

Protocollo RC n. 8352/19

Deliberazione n. 27

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2019

VERBALE N. 20

Seduta Pubblica del 29 marzo 2019

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2019, il giorno di venerdì 29 del mese di marzo, alle ore 12,07 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 12 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 13,20 - il Vice Presidente Vicario dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Montella ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca e gli Assessori De Santis Antonio, Frongia Daniele, Gatta Margherita, Lemmetti Gianni e Meleo Linda.

(OMISSIS)

Pertanto lo stesso Vice Presidente Vicario invita il Consigliere Carlo Maria Chiossi, ad entrare in Aula e a prendere posto nei banchi dell'Assemblea.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,04 – risulta presente anche l'On.le Sindaca.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

(OMISSIS)

Il Vice Presidente Vicario pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 39ª proposta, nel sotto riportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

39ª Proposta (Dec. G.C. n. 13 del 19 marzo 2019)

Determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2019.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014), ha istituto e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.);
- la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), successivamente modificato con le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015 e n. 33 del 30 marzo 2018;

- l'articolo 1, comma 683, della L. n. 147/2013 e s.m.i. stabilisce che l'Assemblea Capitolina approvi le tariffe della Ta.Ri., in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 651, della L. n. 147/2013 prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999;
- secondo le disposizioni dell'articolo 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, il Piano finanziario individua e classifica i costi che devono integralmente essere coperti con l'entrata tributaria, distinguendoli in costi fissi e costi variabili;
- con deliberazione n. 140 del 19 dicembre 2018, l'Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2019 che ha individuato, secondo i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, un costo complessivo del Servizio pari a Euro 786.978.154,80; detto costo viene coperto per Euro 16.499.999,80 dal recupero evasione, per Euro 7.155.402,10 comprensivo di I.V.A., da trattenute per mancati servizi erogati da AMA nel 2016 e 2017, certificati con nota del Dipartimento Tutela Ambientale (prot. QL/65417 del 12 settembre 2018) e per Euro 763.322.752,90 da prelievo complessivo a carico dell'utenza;
- tale ultimo importo determina per le utenze non domestiche una riduzione della tariffa 2019 pari a -6,1% rispetto a quella applicata nell'anno 2018 e un'invarianza media delle tariffe da applicare alle utenze domestiche, anche per l'effetto delle trattenute operate dall'Amministrazione sui corrispettivi riconosciuti ad AMA in ragione della mancata erogazione dei servizi riscontrata per gli anni 2016 (Euro 2.144.040,00) e 2017 (Euro 4.360.871,00), per un totale di Euro 7.155.402,10, citati al punto precedente;
- la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e le tariffe delle utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e dal vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.);

Rilevato che:

- è necessario individuare gli indirizzi e i criteri per la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenze, con particolare riguardo soprattutto alle implicazioni di carattere sociale e all'attenzione posta dal legislatore per le utenze domestiche;
- in relazione alle suddette priorità, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del predetto carico di prelievo complessivo, in applicazione dell'algoritmo di calcolo riportato nello schema di cui all'Allegato 1, corredato dal glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2), sono state operate le seguenti scelte:
  a. ripartizione del carico di prelievo tra parte fissa e parte variabile dei costi risultanti dal Piano Finanziario 2019: le quote rispettivamente considerate (41,20% per la parte fissa e 58,80% per la parte variabile), derivano dall'aggregazione delle diverse voci di costo del citato Piano Finanziario per il 2019, in applicazione della classificazione riportata nell'allegato tecnico al citato D.P.R. n. 158/1999;
  b. applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/1972 sulla parte fissa e variabile;
  c. ripartizione del prelievo tra utenze domestiche (relative alle abitazioni) e utenze non domestiche secondo il criterio della produzione media dei rifiuti delle rispettive categorie, ai fini della determinazione delle quote di ripartizione in questione, sono stati considerati i

coefficienti di produzione di rifiuti per metro quadro (kg/m^2) riportati alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a (relative, rispettivamente, alle utenze non domestiche e domestiche) del D.P.R. n. 158/1999, applicandoli alle superfici registrate nel database della Tariffa aggiornato al 31 dicembre 2018, e attribuendo il 55,77% alle utenze non domestiche e il 44,23% alle utenze domestiche. Tale risultato nasce da una stima della produzione potenziale di rifiuti dei due comparti alla luce dei coefficienti presuntivi indicati dal D.P.R. n. 158/1999 ed è stato pertanto adottato, arrotondato, quale parametro di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche. Sia per la parte fissa sia per la parte variabile, è stata adottata una ripartizione collegata alla stima della produzione, con la gradualità prevista dal D.P.R. n. 158/1999. La parte fissa della tariffa, che rappresenta la parte correlata ai costi di carattere strutturale, non variabili in relazione alla effettiva produzione di rifiuti dei comparti componenti, bensì rappresentativi del dimensionamento della struttura industriale e tecnico-amministrativa preposta alla gestione, è stata portata al 47,64% per le famiglie per tener conto sia del fatto che il servizio AMA per le famiglie è più capillare di quello per le aziende sia della gradualità di qualsiasi variazione tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158/1999. Alle utenze non domestiche è attribuito il restante 52,36%. La parte variabile è stata attribuita in ragione del 41,84% alle utenze domestiche e del 58,16% alle utenze non domestiche al fine di tener conto dei risultati ottenuti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di produzione. Il ricorso a coefficienti presuntivi è dovuto al fatto che le attuali modalità di conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta e smaltimento non consentono di misurare con precisione l'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e misurazioni puntuali porterebbero a significativi aumenti dei costi;

d. per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto utenze domestiche, l'introduzione del parametro "numerosità del nucleo familiare" senza adeguati correttivi avrebbe portato a variazioni significative del prelievo con l'aumentare del nucleo familiare, per effetto degli aumenti particolarmente elevati riservati alle abitazioni caratterizzate da minor superficie e maggior numero di occupanti e - correlativamente - per effetto delle diminuzioni di tariffa risultanti per le abitazioni caratterizzate da maggior superficie e occupate da nuclei di un solo componente. Pertanto al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione della tariffa ed evitare aggravi di prelievo insostenibili per le famiglie numerose, in considerazione del principio di cui al comma 7, dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997, il calcolo della tariffa è stato effettuato, relativamente alle utenze domestiche, in modo distinto: per una quota pari al 78,3% del gettito previsto, attraverso l'applicazione di tariffe fisse per metro quadro, pari all'80% delle tariffe in vigore nel 2002 ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; per la restante quota del 21,7% vengono integralmente applicati i coefficienti di parametrazione di cui al D.P.R. n. 158/1999, crescenti al crescere del numero di componenti del nucleo familiare, riferiti, distintamente, alla parte fissa (Ka) e alla parte variabile (Kb) della tariffa. I coefficienti in questione, tratti dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato al D.P.R. n. 158/1999 sono riportati quali parti integranti del presente provvedimento all'Allegato 3. Per i nuclei familiari più numerosi composti da più di tre persone, il coefficiente applicato è quello minimo. Con l'adeguamento delle tariffe alla struttura dei costi, cresce la componente della parte variabile delle tariffe, nella direzione del metodo normalizzato (Allegato 5);

e. per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto delle utenze non domestiche e quindi la determinazione delle misure tariffarie di ciascuna delle categorie, sono stati integralmente applicati i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui alle tabelle (3a) e (4a) del D.P.R. n. 158/1999, determinando le misure di ciascun coefficiente nell'ambito degli intervalli tra misura minima e misura massima ivi previsti. La

graduazione dei coefficienti è la medesima tra le diverse categorie sia per la parte fissa (Kc) sia per la parte variabile (Kd) della tariffa. Al fine di perequare gradualmente il trattamento delle diverse tipologie di aziende sui parametri del D.P.R. n. 158/1999 è stato operato un adeguamento verso valori intermedi o verso valori superiori compresi nei limiti massimi delle tabelle (3a) e (4a) limitatamente ad alcune categorie, risultanti grandi produttori di rifiuti, applicando coefficienti minimi o valori intermedi. I coefficienti e le tariffe unitarie per metro quadrato applicabili alle 26 categorie delle utenze non domestiche sono riportate nelle tabelle allegate e parte integrante del presente provvedimento (Allegati 4 e 6);

- in relazione alle disposizioni della deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017, avente a oggetto il "Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale" nonché del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), il presente provvedimento ha determinato le percentuali di riduzione per ciascuna tipologia di agevolazione, come di seguito rappresentato:

tipologia di agevolazione	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Autocompostaggio	30%	
Compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose	-	10%

- in applicazione a quanto previsto al comma 1, dell'articolo 17, della Legge 166/2016 nonché all'articolo 16-bis del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 30 marzo 2018 e alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017, sarà riconosciuto alle utenze non domestiche che svolgono attività commerciali un coefficiente di riduzione, fino ad un massimo del 20% della quota variabile della Ta.Ri., attraverso l'attuazione di un progetto sperimentale, il cui valore complessivo è inizialmente stimato in Euro 1.200.000,00. Le modalità di concessione delle agevolazioni saranno definite con specifico provvedimento attuativo dell'Amministrazione Capitolina; tale misura non ha rilevanza sulle tariffe 2019.

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...";

Visto l'articolo 151, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'articolo unico, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, con cui si differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali;

Visto l'articolo unico, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con cui si differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. n. 214 del 22 dicembre 2011, in forza del quale,

a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Preso atto che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 66 del 17 aprile 2018, è stato nominato quale Funzionario Responsabile del tributo nonché Responsabile del Procedimento il Dott. Stefano Cervi, Direttore del Dipartimento Risorse Economiche;

Visto l'articolo 42 del T.U.E.L.;

Visto l'articolo 134, comma 4 del T.U.E.L.;

Preso atto che, in data 1° marzo 2019 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata.

Il Direttore F.to: S. Cervi";

Che, in data 1° marzo 2019 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: S. Cervi;

Che, in data 4 marzo 2019 il Ragioniere Generale ad interim ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: M. Corselli";

Che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 28 marzo 2019, ha espresso parere favorevole;

Considerato che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio di Ragioneria, quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), in ordine all’emendamento approvato;

Per i motivi esposti in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare, in correlazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999, stimato per l'anno 2019 in Euro 786.978.154,80 come da Piano finanziario approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 140 del 19 dicembre 2018, le misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2019, basate, come detto in premessa, su un prelievo a carico dell'utenza pari ad Euro 763.322.752,90;
2. di dare atto che i costi fissi di cui al D.P.R. n.158/1999 ammontano al 41,20% del prelievo a carico dell'utenza (pari a Euro 314.488.974,19), mentre i costi variabili ne rappresentano il 58,80% (pari a Euro 448.833.778,71) - come da algoritmo di calcolo (Allegato 1) e glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2) parti integranti della presente deliberazione;
3. di ripartire il predetto carico di prelievo complessivo nel modo seguente:
   a. costi fissi del servizio di cui al punto 2, nella misura del 47,64% per le utenze domestiche (TaRi-FD pari a Euro 149.822.547,31) e del 52,36% per le utenze non domestiche (TaRi-FND pari a Euro 164.666.426,89);
   b. costi variabili del servizio di cui al punto 2, nella misura del 41,84% per le utenze domestiche (TaRi-VD) e del 58,16% per le utenze non domestiche (TaRi-VND) pari, rispettivamente a Euro 187.792.053,01 ed Euro 261.041.725,69;
4. di approvare i coefficienti necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo, come segue:
   a. i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella relativa ai Comuni con più di 5.000 abitanti (1a dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) e nella misura applicata indicata nella tabella 2 di cui al medesimo Allegato - come da prospetto Allegato 3, parte integrante della presente deliberazione;
   b. per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione kg/m^2 all'anno), necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, per le motivazioni espresse in narrativa - come da prospetto Allegato 4, parte integrante della presente deliberazione;
5. di approvare, conseguentemente, per i motivi esposti in premessa, per ogni categoria e sottocategoria di utenza domestica e non domestica, la tariffa della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) al m^2 e all'anno, al lordo e al netto del tributo provinciale (5%), come dettagliatamente specificata nei prospetti Allegati 5 e 6, parti integranti della presente deliberazione;
6. di stabilire le percentuali di riduzione per ciascuna tipologia di agevolazione, che nei due seguenti prospetti si riportano:

tipologia di agevolazione	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Autocompostaggio	30%	
Compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose	-	10%

7. di dare atto che in applicazione a quanto previsto al comma 1, dell'articolo 17, della legge 166/2016 nonché all'articolo 16-bis del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 30 marzo 2018 e alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017, sarà riconosciuto alle utenze non domestiche che svolgono attività commerciali un coefficiente di riduzione, fino ad un massimo del 20% della Quota variabile della Ta.Ri., attraverso l'attuazione di un progetto sperimentale, il cui valore complessivo è inizialmente stimato in Euro 1.200.000,00. Le modalità di concessione delle agevolazioni saranno definite con specifico provvedimento attuativo dell'Amministrazione Capitolina; tale misura non ha rilevanza sulle tariffe 2019.
8. di dare atto che l'importo di Euro 786.978.154,80 è previsto nel Bilancio 2019 di Roma Capitale, con riferimento alla posizione finanziaria E1.01.01.61.001.TARI centro di ricavo 0TR, e la correlata spesa di pari importo è stanziata sui centri di costo 1NU sulle posizioni finanziarie U1.03.02.15.004.5AMA per Euro 766.546.774,54 e U1.03.02.15.004.CARC per Euro 20.431.380,26;
9. di dare atto, infine, che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

ALLEGATO N. 1 Algoritmo di calcolo della TaRi di Roma Capitale

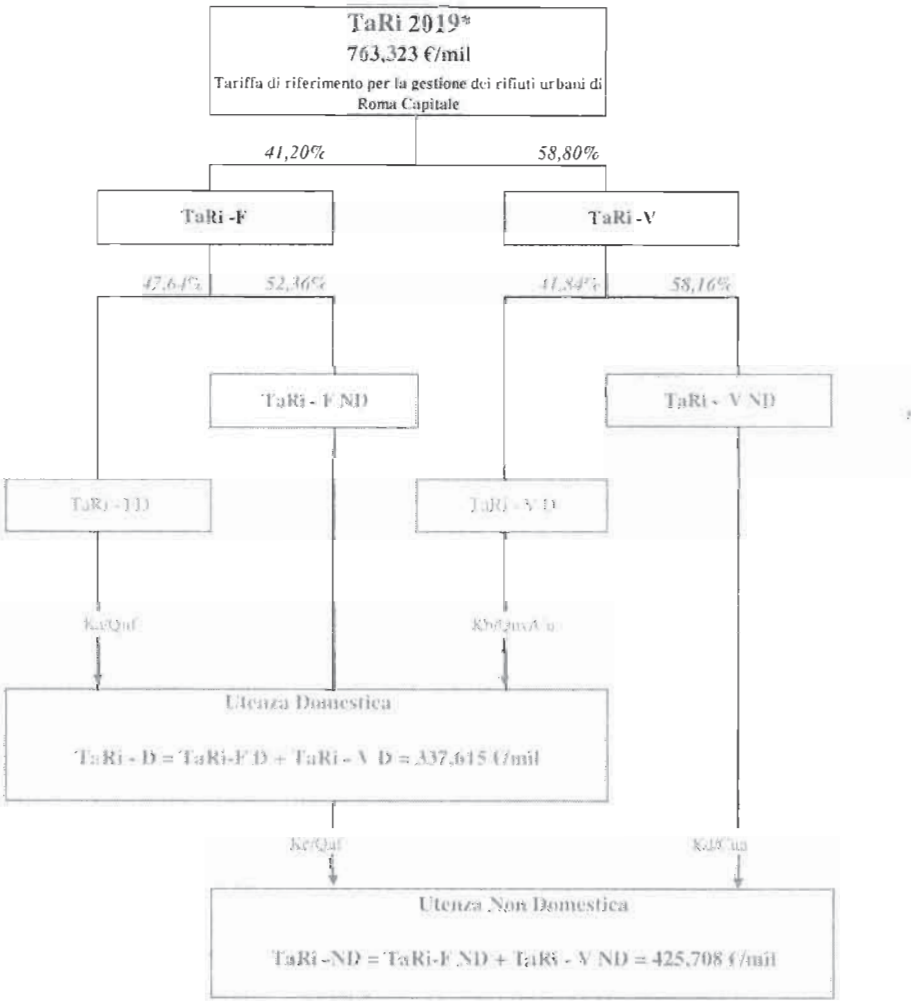

* TaRi di riferimento al netto del gettito del recupero evasione previsto per il 2019 e conguaglio su contratto di servizi 2016/2017

ALLEGATO N. 2 - Glossario acronimi

TaRi-F	Quota Fissa complessiva TaRi
Tari-V	Quota Variabile complessiva TaRi
TaRi-FD	Quota Fissa Domestica TaRi
TaRi-FND	Quota Fissa Non Domestica TaRi
TaRi- VD	Quota Variabile Domestica TaRi
TaRi-VND	Quota Variabile Non Domestica TaRi
Ka	Coefficiente di adattamento per attribuzione parte fissa utenza domestica che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quf	Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka)
Kb	Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quv	Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
Cu	Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
Cua	Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
Kd	Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte variabile utenza non domestica che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività
Kc	Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno per attribuzione parte fissa utenza non domestica che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività
Qaf	Quota unitaria parte fissa utenze non domestiche

ALLEGATO N. 3 – Coefficienti *Ka* e *Kb* applicati alle utenze domestiche per la graduazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti in relazione al numero dei componenti (da DPR n. 158/99).

	coefficiente parte fissa	coefficiente parte variabile				
Nucleo	*Ka**	*Kb* minimo*	*Kb* massimo*	*Kb applicato*	*n° utenze*	*Superficie m²*
1	0,86	0,6	1	1	452.776	34.181.545
2	0,94	1,4	1,8	1,8	332.664	27.297.699
3	1,02	1,8	2,3	2,1	250.082	20.741.891
4	1,1	2,2	3	2,2	158.640	13.850.429
5	1,17	2,9	3,6	2,9	36.100	3.318.875
da 6 in poi	1,23	3,4	4,1	3,4	13.857	2.015.131
		Somma			1.244.119	101.405.570

* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (Ka) e della parte variabile (Kb) della tariffa. Il coefficiente Ka si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente Kb, sono riportati i valori minimi e massimi, indicati dal medesimo DPR, e il valore applicato nel calcolo della tariffa

ALLEGATO N. 4 – Coefficienti *Kc* e *Kd* applicati alle utenze non domestiche ai fini della determinazione delle misure della Tariffa per la gestione dei rifiuti di ciascuna categoria (da DPR n. 158/99).

	coefficiente parte fissa			coefficiente parte variabile			
Categoria	*Kc (*) minimo*	*Kc (*) massimo*	*Kc (*) applicato*	*Kd (*) minimo*	*Kd (*) massimo*	*Kd (*) applicato*	*Superficie m²*
2	0,43	0,61	**0,43**	3,98	5,65	**3,98**	3.771.447
3	0,39	0,46	**0,46**	3,6	4,25	**4,25**	700.165
4	0,43	0,52	**0,52**	4	4,8	**4,8**	8.640.761
5	0,74	0,81	**0,74**	6,78	7,45	**6,78**	326.761
6	0,45	0,67	**0,56**	4,11	6,18	**5,2**	187.054
7	0,33	0,56	**0,56**	3,02	5,12	**5,12**	889.970
8	0,85	1,19	**0,93**	7,8	10,98	**8,53**	2.184.872
9	0,89	1,47	**0,89**	8,21	13,55	**8,21**	2.209.444
10	0,97	1,47	**1,47**	8,9	13,55	**13,55**	8.526.705
11	0,51	0,86	**0,86**	4,68	7,89	**7,89**	424.809
12	0,92	1,22	**1,22**	8,45	11,26	**11,26**	2.374.845
13	0,96	1,44	**1,44**	8,85	13,21	**13,21**	185.526
14	0,72	0,86	**0,86**	6,66	7,9	**7,9**	47.940
15	1,08	1,59	**1,59**	9,9	14,63	**14,63**	26.769
16	0,98	1,12	**0,98**	9	10,32	**9**	441.533
17	0,87	0,99	**0,87**	8,02	9,1	**8,02**	1.384.570
18	0,32	0,89	**0,89**	2,93	8,2	**8,2**	260.490
19	0,43	0,88	**0,7**	4	8,1	**6,5**	284.072
20	3,25	4,33	**3,6**	29,93	39,8	**32,03**	1.245.011
21	2,45	7,04	**3,08**	22,55	64,77	**28,5**	668.352
22	1,49	2,34	**1,9**	13,72	21,55	**17,6**	1.014.920
23	4,23	10,76	**4,23**	38,9	98,96	**38,9**	207.360
24	1,49	1,98	**1,98**	13,7	18,2	**18,2**	118.702
25	3,48	6,58	**3,48**	32	60,5	**32**	39.400
26	0,74	1,83	**1,83**	6,8	16,83	**16,83**	24.013
27	0,43	0,61	**0,43**	3,98	5,65	**3,98**	2.281.856
						Somma	***38.467.347***

* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) della tariffa. Il coefficiente Kc si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente Kd, sono riportati i valori minimi e massimi, indicati dal medesimo DPR, e il valore applicato nel calcolo della tariffa

ALLEGATO N. 5 - Categorie delle Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale - Utenze domestiche

Nucleo	*Descrizione*	*Tariffa mq*	*Tariffa anno*
1	Utenze domestiche condotte da nucleo di una persona	2,48796	15,89149
2	Utenze domestiche condotte da nucleo di due persone	3,23666	28,60468
3	Utenze domestiche condotte da nucleo di tre persone	3,26787	33,37213
4	Utenze domestiche condotte da nucleo di quattro persone	3,29459	34,96127
5	Utenze domestiche condotte da nucleo di cinque persone	3,32638	46,08532
da 6 in poi	Utenze domestiche condotte da nucleo di sei e più persone	3,34979	54,03106

La tariffa esposte sono al netto del tributo provinciale (5%)
N.B.: le misure sono esposte in tabella con arrotondamento al 5° decimale, mentre per il calcolo delle quote dovute si utilizzeranno 8 decimali

ALLEGATO N. 6 - Categorie delle Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale - Utenze non domestiche

Categoria	Descrizione	Tariffa netta	Tariffa lorda*
2	Musei, biblioteche,associazioni, luoghi di culto, comunità religiose (le scuole sono scorporate in categoria 27, ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione tariffaria prevista)	4,57756	4,80644
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza).	4,89187	5,13646
4	Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 20% della superficie disponibile) e magazzini senza vendita.	5,52708	5,80343
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi.	7,83204	8,22364
6	Stabilimenti balneari (superficie estesa all'arenile in concessione nel limite del 35%. Esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).	5,97248	6,27110
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai.	5,91984	6,21584
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3).	9,73299	10,21964
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).	9,45626	9,92907
10	Uffici, agenzie, studi professionali.	15,61196	16,39255
11	Banche ed istituti di credito.	9,10903	9,56449
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli.	12,96635	13,61467
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.	15,25158	16,01416
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.	9,11562	9,57140
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.	16,86921	17,71267
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista.	10,38604	10,90534
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc..	9,24014	9,70214
18	Attività industriali con capannoni di produzione.	9,44968	9,92216
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.	7,46561	7,83889
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgherie.	37,01794	38,86883
21	Bar, caffè, pasticcerie.	32,78284	34,42198
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)	20,23558	21,24736
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.	44,86443	47,10766
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste	20,99477	22,04451
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.	36,90788	38,75328
26	Discoteche, night club.	19,41005	20,38056
27	Scuole (parte della categoria 2, scorporate ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista)	4,57755	4,80643

* La tariffa lorda comprende il tributo provinciale (5%)

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Vice Presidente Vicario con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 5 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guerrini, Iorio, Pacetti, Penna, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Piamo, Mussolini, Pelonzi, Piccolo e Tempesta.

La presente deliberazione assume il n. 27.

(OMISSIS)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
E. STEFÀNO

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 15 aprile 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 aprile 2019.

Lì, 15 aprile 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 25 aprile 2019.

Lì, 26 aprile 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino